



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

CREDITO E FINANZA AGEVOLATA

Comunicazione FIN/6721 del 28/05/2021 a cura di Gianluca Gabellini

Decreto "Sostegni-bis" – Nota di Confindustria sulle misure di sostegno alle imprese

Trasmettiamo di seguito alcune note di commento di Confindustria al decreto in oggetto

Misure di sostegno alle imprese

Il DL Sostegni-bis si inserisce nel solco tracciato dal precedente DL Sostegni e dispone l'erogazione di un **ulteriore contributo a fondo perduto** per coloro che hanno presentato istanza e ottenuto (debitamente e senza averlo restituito) il precedente contributo. L'importo del nuovo contributo è equivalente a quello già erogato e - senza necessità di presentare un'altra istanza - sarà accreditato dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale del contribuente, oppure sarà riconosciuto un credito d'imposta di pari importo per coloro che avevano già optato per questa soluzione.

Per quanto riguarda la compatibilità comunitaria in materia di aiuti di Stato, al contributo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni presenti all'interno dell'articolo 1 del DL Sostegni (commi da 13 a 17) che, a sua volta, demanda ad un decreto del MEF la definizione delle condizioni e i limiti a cui possono accedere le imprese beneficiarie e stabiliti dalla sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo. Gli oneri derivanti da tale misura sono pari a 8 miliardi di euro per il 2021.

Alternativamente, al fine di ristorare i **soggetti più colpiti dal protrarsi dell'emergenza** da COVID-19, il decreto modifica l'orizzonte temporale individuato dal precedente DL Sostegni, per il calcolo del contributo, includendovi i primi mesi del 2021.

In questo caso, il contributo verrà erogato nel caso in cui ricorrano due condizioni:

- ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro;

- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va da aprile 2020 a marzo 2021 inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile dell'anno precedente, ossia da aprile 2019 fino a marzo 2020.

L'ammontare è calcolato applicando le medesime percentuali individuate dal precedente decreto Sostegni ma, questa volta, riferite alla differenza tra le medie mensili del fatturato del nuovo periodo di riferimento (aprile 2020-marzo 2021 rispetto ad aprile 2019-marzo 2020). Laddove l'importo così calcolato sia superiore al nuovo contributo, che verrà accreditato direttamente dall'Agenzia o riconosciuto come credito d'imposta, la presentazione dell'istanza consentirà l'erogazione, o il riconoscimento come credito di imposta, della differenza di importo, mentre, laddove l'importo sia inferiore al contributo già ricevuto o riconosciuto come credito d'imposta, l'istanza non avrà effetti.

Solamente per i **soggetti che non hanno ricevuto il precedente contributo** a fondo perduto disposto dal DL Sostegni, si introducono percentuali più vantaggiose per il calcolo del nuovo contributo. Sempre al sussistere delle due condizioni sopra riportate, per tali soggetti il contributo riconosciuto sarà pari al:

- 90% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni nel periodo d'imposta 2019;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

Tramite Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Gli oneri derivanti dal nuovo contributo sono pari a 3,4 miliardi di euro per il 2021.

In aggiunta ai precedenti contributi, a tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte e professione o che sono titolari di reddito agrario, con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro, spetta un ulteriore contributo a fondo perduto laddove si dimostri un **peggioramento del risultato economico** dell'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. La percentuale da considerare al fine di determinare l'effettivo "peggioramento" e la percentuale da applicare ai fini del calcolo del suddetto contributo, dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'Economie e delle Finanze.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Agli oneri, stimati pari a 4 miliardi, si fa fronte in buona parte con le risorse già stanziare con il DL 41/2021.

Tutti i contributi introdotti dall'articolo 1 sono riconosciuti entro il limite massimo di 150.000 euro.

Infine, il Decreto prevede che, ove residuino risorse non utilizzate per l'erogazione dei descritti contributi a fondo perduto, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento degli altri contributi di cui all'art. 1 del DL.

Con riferimento ai meccanismi di ristoro previsti dal Decreto, si osserva che, sebbene sia stata introdotta forma di contributo basata anche sulle perdite effettivamente registrate, l'attuazione della misura è demandata a successivi provvedimenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Peraltro, la mancata indicazione della percentuale di perdite per accedere al contributo presuppone che questa verrà decisa in modo tale da non erogare contributi in misura superiore a 4 miliardi. Al contrario, le altre due tipologie di contributi, basate sulle perdite di fatturato, sono in larga parte già definite e operative.

In tema di investimenti, il Decreto interviene sulla disciplina del credito di imposta per gli **investimenti in beni strumentali materiali ordinari (non 4.0)**, estendendo la possibilità di compensazione in un'unica quota annuale (in luogo delle tre quote ordinariamente previste) anche ai soggetti aventi ricavi superiori a 5 milioni di euro. L'intervento, senz'altro utile per attribuire maggiore liquidità anche ai soggetti di più grandi dimensioni, lascia irrisolti alcuni decisivi aspetti della disciplina in oggetto (profili intertemporali; elenco beni lavoro agile; oneri documentali; cedibilità dei crediti 4.0) ma potrebbe, almeno per questa tipologia di beni, costituire il primo passo nella direzione di consentire la cedibilità del credito di imposta al fornitore o a soggetti terzi.

Inoltre, il DL introduce un credito d'imposta per le imprese che effettuano **attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini**. Il credito spetta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, fino a un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di R&S in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Le risorse allocate per tutto il periodo dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 sono complessivamente pari a 787,3 milioni di euro.

Il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento UE n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato. Nello stesso articolo, si propone inoltre la trasformazione della fondazione Enea Tech, istituita con DL 34/2020, in "Enea Biomedical Tech"; ne viene ampliato lo spettro di azione, comprendendovi non solo le start up e oltre alla ricerca anche *"lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione"*. A tali finalità sono destinati almeno 200 milioni di euro (della dotazione di 500 milioni già prevista per EneaTech). Per promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, viene istituito il **Fondo italiano per la scienza** con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Infine, il DL Sostegni bis reintroduce, con qualche modifica, il credito d'imposta per la **sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**. Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professioni, agli enti non commerciali (compreso il Terzo settore), e alle strutture ricettive extra alberghiere in possesso del codice identificativo della banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi (di cui all'articolo 13-quater del DL Crescita).

L'agevolazione spetta nella misura del 30%, fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021. Alle spese agevolabili, già previste dalla vecchia formulazione della norma contenuta nell'articolo 125 del DL Rilancio, viene aggiunta la somministrazione di tamponi a coloro i quali prestano la loro opera nell'ambito dell'attività lavorativa o istituzionale. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. L'individuazione dei criteri e delle modalità applicative è demandata ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Misure in materia di turismo

Il DL incrementa il fondo di dotazione a favore delle **agenzie di viaggio, dei tour operator, delle imprese turistico-ricettive, delle guide e degli**

accompagnatori turistici e di altri soggetti del settore per un importo pari a 150 milioni di euro. Inoltre, il c.d. "bonus vacanze" viene esteso anche al pagamento di servizi offerti da agenzie di viaggio e tour operator.

L'articolo 7 del DL prevede, altresì, l'istituzione di un fondo di dotazione per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 con lo scopo di favorire il rilancio della **attrattività turistica delle città d'arte**.

Inoltre, si segnala la proroga al 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle **strutture ricettive turistico-alberghiere** di cui all'articolo 79 del DL n. 104/2020. Infine, il DL prevede inoltre a favore dei datori di lavoro dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali** fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Tale beneficio è concesso ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Credito e Finanza Dott. Gianluca Gabellini - Tel 0541352323 - E-mail: ggabellini@confindustriaromagna.it e Dott. Pier Lorenzo Cappelli - Tel 0543727721 - E-mail: pcappelli@confindustriaromagna.it